



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Prof. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Dr.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 17 febbraio 2010, l'istante tramite i propri legali chiede di accertare, dichiarare e sanzionare l'illegittimità e/o irregolarità del prestito personale posto in essere dalla resistente, *"con ristoro di tutti i disagi patiti e patiendi"*; di ordinare all'intermediario di estinguere il finanziamento erogato di una s.a.s. terza, con ristoro delle rate già corrisposte; di disporre la cancellazione immediata del nominativo in Centrale Rischi; di condannare l'intermediario alle refusione di tutte le spese legali sostenute. Nel ricorso sono sostanzialmente ribadite le richieste già avanzate all'intermediario con lettera di reclamo dei legali, datata 5 novembre 2009.

Il ricorrente espone che nel mese di gennaio 2008, un nominativo di una società in accomandita semplice avrebbe proposto al proprio cliente un prestito personale di € 15.000. In tale ambito il ricorrente avrebbe sottoscritto *"il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai soli fini di ottenere un preventivo di spesa ad hoc"*. Due mesi più tardi, il ricorrente avrebbe, invece, appreso *"suo malgrado, che il piano di finanziamento de quo era stato attivato – senza aver espresso alcun consenso in merito, né tantomeno aver sottoscritto alcun contratto"* con l'intermediario o con la s.a.s.



Pertanto, il cliente avrebbe prontamente bloccato l'addebito delle rate sul conto corrente bancario, nonché contestato alla s.a.s. il finanziamento in discorso. Successivamente, il ricorrente ha appreso da una lettera della resistente, datata 12 ottobre 2009, che la s.a.s. – in stato di liquidazione – non avrebbe estinto la sovvenzione e, *“cosa ancor più grave”*, avrebbe *“continuato ad operare in nome e per conto”* del cliente.

Con le controdeduzioni presentate il 17 marzo 2010, la resistente osserva che: 1) il finanziamento è stato sottoscritto dal ricorrente per un importo di € 15.200 e prevede un piano di rientro in n. 72 rate, di importo unitario di € 305,15, oltre a spese di incasso diverse a seconda della modalità di pagamento prescelta al momento della sottoscrizione; 2) da una prima analisi documentale e contabile è stata confermata alla controparte, per il tramite del suo legale, *“la regolarità dell'istruttoria e dei pagamenti intervenuti fino a quel momento”*. In particolare, la resistente afferma che i *“pagamenti ..., se pur in sistematico ritardo, risultavano tutti corrisposti fino a febbraio 2010 ..., ad oggi, risulta insoluta unicamente parte della rata n. 25 con scadenza 15 marzo 2010”*; 3) è stata effettuata la verifica della corrispondenza delle firme sul contratto; 4) è stato contattato il rivenditore convenzionato per avere maggiori dettagli sull'accaduto e questo *“informava ... di aver avuto contatti con una certa signora [avente il medesimo cognome del ricorrente] che aveva rappresentato il proprio interesse ad un finanziamento; non risultando finanziabile proponeva, subito dopo, di intestare la suddetta richiesta di finanziamento al di lei padre [il ricorrente] con il consenso di quest'ultimo”*; 5) la signora di cui al punto precedente avrebbe *“poi informato dell'impedimento del padre a recarsi presso la sede dell'esercente commerciale per la sottoscrizione del suddetto contratto di finanziamento e si rendeva disponibile a sottoporre lei stessa la modulistica al padre per evitare l'incombente al convenzionato di riferimento. Questi fidandosi della signora ... , acconsentiva a consegnare alla [medesima] la copia del contratto”*; 6) l'esercente commerciale, rientrato in possesso del contratto *“e fidandosi della signora .. che lo assicurava circa la bontà della firma apposta sullo stesso, provvedeva ai successivi adempimenti per addivenire”* al perfezionamento della pratica; 7) con nota del 29 gennaio 2008 veniva comunicato al cliente l'accoglimento della richiesta di finanziamento e di aver provveduto al versamento presso la s.a.s., come richiesto dal ricorrente stesso.

In definitiva, l'intermediario afferma la propria estraneità alla vicenda, *“ma rilevando un probabile anomalo sviluppo istruttorio”*, asserisce di aver provveduto a chiudere la posizione, avendo comunicato al legale dell'istante *“che il suo assistito può ritenersi liberato da ogni impegno”*. Inoltre, la resistente fa presente di aver effettuato la rettifica degli anzidetti dati nominativi in capo al ricorrente e di aver avviato ulteriori accertamenti presso il rivenditore.

Infine, in data 23 marzo 2010, un legale del ricorrente ha inviato – via mail - la replica alle controdeduzioni dell'intermediario, in cui viene asserito preliminarmente che l'intermediario si sarebbe completamente disinteressato del ricorrente sino al momento dell'inoltro del ricorso all'ABF.

Inoltre, nel concordare con l'intermediario di come la *“vicenda abbia dei contorni poco chiari”*, il legale appalesa *“perplexità”* sull'approfondito esame ex-ante da parte della finanziaria. Viene, in proposito, sottolineato - che in capo al ricorrente sarebbe stato attivato un finanziamento *“arbitrariamente e, cosa ben più grave, a favore di un soggetto terzo ... che, per altro, è un ... rivenditore convenzionato della”* resistente, senza eseguire i necessari controlli e verifiche dell'operato del rivenditore e, quindi, in dispregio alla normativa di trasparenza.

Nella medesima missiva viene, poi, contestata l'autenticità delle firme apposte in calce al contratto.

DIRITTO

Si deve preliminarmente constatare che è pacifico tra le parti che la “*vicenda abbia dei contorni poco chiari*” e che vi siano gravi anomalie nell’istruttoria della sedicente pratica di finanziamento. Il Collegio ritiene riprovevole tale comportamento dell’intermediario e, pertanto, lo invita a migliorare le proprie prassi commerciali.

Ma di più, il Collegio ritiene che nessun contratto di finanziamento sia stato stipulato tra il ricorrente e la resistente come, *ictu oculi*, si evince dalla firma apposta in calce al contratto di finanziamento palesemente falsa in quanto del tutto difforme da quella apposta dal ricorrente in calce al ricorso all’ABF. Non si tratta, dunque, di liberare il ricorrente da impegni futuri verso la resistente, come pretenderebbe la resistente, bensì di riconoscere che l’istante non ha assunto alcun impegno giuridicamente valido ed efficace verso la resistente.

Per altro verso, il ricorrente chiede la restituzione di sedicenti “*rate già corrisposte*” e, tal fine, allega:

a. copia di un bonifico a favore dell’intermediario per € 329, più € 4 di commissioni disposto, con valuta 28.3.2008 per pagamento di una rata, addebitata sul conto corrente n. 40363231 intestato a due nominativi, aventi in comune con il ricorrente il solo cognome;b.

parziale copia di una pagina (pag. 1 di 4) di un estratto conto, da cui si evince il pagamento di una rata con valuta 22.4.2008 di € 312, più commissioni, a favore dell’intermediario e da cui si desume che il conto è il n. 40363231, vale a dire lo stesso di cui al punto a.;

c. copia di un bonifico a favore dell’intermediario dell’importo di € 324, più commissioni di € 4, con valuta 15.5.2008, addebitato sul medesimo conto corrente di cui al punto a., con causale: III rata nominativo del ricorrente.

Osserva il Collegio che i pagamenti documentati dal ricorrente non provengono da un conto a questi riferibile e che, in conseguenza, egli non è legittimato a chiederne la restituzione.

Rileva, infine, il Collegio che corrisponde al vero l’affermazione della difesa del ricorrente secondo la quale l’intermediario si sarebbe completamente disinteressato del reclamo sino al momento dell’inoltro del ricorso all’ABF; pertanto è giustificato il ristoro delle spese legali.

P. Q. M.

Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dall’intermediario e del rimborso già avvenuto di € 20,00, accoglie parzialmente il ricorso nella parte residua e dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.217,71, per spese legali.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO